



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato Generale

Dipartimento per il Personale

Ufficio Trattamento Giuridico, Contenzioso, e Politiche Formative

Servizio Politiche Formative



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale in Aosta, strada Cappuccini 2A, - Codice Fiscale 91041130070 Partita IVA 01040890079, d'ora in poi denominata **“Soggetto promotore”**, rappresentata dalla Rettrice, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. ... del 2 aprile 2025.

E

la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominata “soggetto ospitante”), con sede in Roma, piazza Colonna 370 – 00187 Roma, codice fiscale 80188230587, rappresentata dal Cons. Chiara Lacava, Coordinatore dell'Ufficio Trattamento giuridico contenzioso politiche formative, Dipartimento per il personale

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2016 e, in particolare, l'articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale;
- l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante la disciplina dei tirocini formativi;
- il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, riguardante il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

PREMESSO CHE

- al fine di consentire agli studenti universitari di sperimentare attività lavorative coerenti con il proprio percorso formativo, le Università e altri Enti di formazione che rilasciano titoli legalmente riconosciuti, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata disposizione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", ha disposto che le Università possano stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", ha indicato, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;
- la circolare n. A0039/002/RE del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di tirocini formativi e di orientamento, nella quale viene riaffermata la peculiarità delle diverse tipologie di tirocinio e che per "tirocinio curriculare" si intende il tirocinio effettuato durante il periodo di frequenza del corso di studi, anche se non direttamente funzionale al riconoscimento dei crediti formativi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1

Aspetti generali

Il Soggetto ospitante, compatibilmente con le esigenze delle proprie strutture, si rende disponibile ad accogliere presso le medesime studenti frequentanti i percorsi formativi delle Università e degli altri Istituti di formazione autorizzati al rilascio di titoli legalmente riconosciuti, su proposta del Soggetto promotore, previa valutazione delle candidature.

Il Soggetto ospitante valuta la possibilità di accogliere le richieste di tirocinio in considerazione della disponibilità delle proprie strutture.

La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente.

Il tirocinio curricolare non costituisce rapporto di lavoro, né comporta alcun obbligo di assunzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta oneri finanziari per il Soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività del tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore e da un tutor designato dal Soggetto ospitante.

Il Soggetto ospitante si impegna a favorire l'inserimento del tirocinante nell'ambiente di lavoro, fornendogli ausilio per l'apprendimento delle attività e per la conoscenza organizzativa della struttura.

L'orario giornaliero e il numero di ore complessivo di durata del tirocinio sono concordati tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. In ogni caso, il tirocinante non potrà effettuare più di venti ore settimanali di attività.

Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante rilascia al Soggetto proponente e, per conoscenza, al tirocinante apposita relazione finale relativa allo svolgimento del tirocinio.

Articolo 2

Progetto formativo

Per ciascun tirocinio, avviato ai sensi della presente convenzione, presso le strutture del Soggetto ospitante, è predisposto un progetto formativo.

Nel documento sopra citato sono contenuti i seguenti dati:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor designato dal Soggetto promotore e del tutor designato dal Soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto ospitante;
- struttura del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;

- estremi identificativi delle assicurazioni dell'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) o soggetto equipollente e di quella per la responsabilità civile.

Articolo 3

Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Il Soggetto promotore assicura, presso l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro), i tirocinanti contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio. Inoltre, il medesimo assicura i tirocinanti presso compagnie assicurative operanti nel settore, per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Le coperture assicurative si estendono anche alle attività eventualmente prestate dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo di riferimento.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi indicati nel progetto formativo ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 4

Obblighi di riservatezza

Il tirocinante è obbligato ad osservare le regole di riservatezza in ordine alle informazioni, ai documenti e/o alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Articolo 5

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor del Soggetto promotore e del tutor del Soggetto ospitante e fare riferimento ai medesimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4 della presente Convenzione;
- mantenere un comportamento decoroso e non intraprendere azioni lesive dell'immagine e della dignità dell'Amministrazione ospitante, sia all'interno delle sedi, sia all'esterno delle medesime, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Articolo 6

Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

È consentita, per i motivi indicati nella normativa di riferimento, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 7

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 8

Risultati dell'attività

Al tirocinante non sono affidate attività lavorative da svolgere in autonomia.

Il medesimo affiancherà il tutor e i funzionari della struttura nella gestione delle attività, limitandosi ad osservare il processo che conduce all'eventuale elaborazione di un prodotto innovativo, senza partecipare allo stesso. Per tale motivo non si rende necessario tutelare l'eventuale diritto d'autore dell'opera realizzata, in quanto il tirocinante non ne prenderà parte.

Articolo 9

Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 36 mesi salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Articolo 10

Imposta di bollo e registrazione

Il soggetto promotore assolve virtualmente al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR n. 642 del 1972.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 15 comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Il Soggetto promotore Sottoscritto digitalmente
(timbro e firma)

Il Soggetto ospitante Sottoscritto digitalmente
(timbro e firma)